

**Tribunale Como.** Nel piano aspetti di continuità e liquidatori

# Sì al concordato «misto»

**Michele D'Apolito**

■ Ammessa alla procedura di concordato preventivo una società che ha proposto la continuità mediante un riassetto misto in cinque anni, mediante il conferimento del ramo d'azienda produttivo in una società controllata al 100%, l'apporto di finanza esterna e la dismissione dei cepti non strategici; componenti che richiamano la continuità, da un lato, e la liquidazione del patrimonio, dall'altro. Lo ha deciso il Tribunale di Como, con un provvedimento depositato il 27 febbraio scorso (presidente Introni, estensore Mancini).

La società ha proposto la suddivisione dei creditori in cinque classi, l'ultima delle quali – i chirografari – al di sotto della percentuale del 20%, “spartiacque” del concordato liquidatorio previsto dall'articolo 182 della legge fallimentare.

I giudici si sono pronunciati per l'ammissione non considerando applicabile la disciplina del concordato liquidatorio. Si

sono così allineati alla crescente giurisprudenza che attribuisce importanza dirimente al criterio della prevalenza, valutando in concreto se i creditori siano soddisfatti in misura maggiore dal ricavato della gestione o della vendita dell'azienda o, piuttosto, dal ricavato dalla liquidazione degli altri beni non necessari a proseguire l'attività d'impresa (si vedano le pronunce dei Tribunali di Vercelli del 13 agosto 2014, di Roma del 22 aprile 2015, di Pistoia del 29 ottobre 2015, di Firenze del 2 novembre 2016, di Monza del 26 luglio 2016, di Alessandria del 22 marzo 2016).

Il Tribunale di Como non ha invece seguito la tesi, sempre più minoritaria, secondo cui basta una componente liquidatoria nel piano per applicare una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari, caratteristica del concordato liquidatorio.

Si stanno quindi formando in giurisprudenza due orientamenti. Il primo, applicato dal Tribunale di Como, risponde alla teo-

ria della prevalenza, che applica la disciplina tipica del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente siano compatibili con quelli del contratto prevalente. C'è poi la “teoria della combinazione” che, in presenza di una domanda di concordato con profili congiunti di continuità e di liquidazione del patrimonio, applica la disciplina di volta in volta più idonea alla porzione di piano coinvolta, sostenendo la compatibilità tra loro delle due discipline.

C'è infine una corrente giurisprudenziale per cui per qualificare il concordato con continuità aziendale non rilevano la prevalenza o la marginalità dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività nell'economia complessiva del piano o della cessione dell'azienda; il mantenimento in esercizio anche di una sola parte dell'azienda è sufficiente a determinare l'integrale applicazione della disciplina del concordato con continuità.